

**PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE
UNITA' FUNZIONALE INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA**

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Liquidazione
Contenuto	ISTITUTO "VILLAGGIO DELLA CONSOLATA" PER EROGAZIONE DI PRESTAZIONI "COMUNITÀ ALLOGGIO PROTETTA (C.A.P.)" A UN ASSISTITO RESIDENTE NELLA ZONA VALDINIEVOLE. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO II° TRIMESTRE 2022 – QUOTA SOCIALE. (ELENCO DI LIQUIDAZIONE N. 552/22).

Ufficio/Struttura	UNITA` FUNZIONALE INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA
Resp. Ufficio/Struttura f.f.	PECCHIOLI ALESSANDRO
Resp. del procedimento	PECCHIOLI ALESSANDRO
Parere e visto di regolarità contabile	NATALI GIOVANNI

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
€ 1.411,59		06.02.171435	2022

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

IL RESPONSABILE UNITA' FUNZIONALE INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

Premesso che con atto ai rogiti del Segretario Comunale di Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 Rep. n.4877 sono stati sottoscritti lo Statuto e la Convenzione della Società della Salute della Valdinievole, con la quale sono state conferite a quest'ultima anche la gestione delle attività socio-sanitarie di cui all'art. 71 bis comma 3 lett. c) e d) della L. R. n. 40/2005 s.m.i., e la gestione all'interno di queste del Fondo della non autosufficienza;

Preso atto che con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 13 del 02.12.2019 si è provveduto al rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, dal 14.01.2020 al 13.01.2030, dello Statuto e della Convenzione della Società della Salute della Valdinievole approvati con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 16 del 23.11.2009; Preso atto della delibera dell'Assemblea dei soci n. 2 del 20.02.2020 ad oggetto "Statuto e Convenzione della SdS Valdinievole: rinnovo per il periodo 14.01.2020-13.01.2030. Presa d'atto della ratifica da parte dei Comuni facenti parte del Consorzio della SdS Valdinievole";

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 28 del 10/12/2010 con la quale è stata assunta la decisione di procedere, a far data dall'01/01/2011, all'assunzione della gestione diretta dei servizi sociali e socio-sanitari da parte di questo Consorzio;

Vista la delibera Assemblea dei Soci della SdS n. 29 del 10/12/2010 "Approvazione regolamento di contabilità della SdS Valdinievole";

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci della SdS n. 7 del 25.05.2011 "Regolamento di Organizzazione della Società della Salute della Valdinievole. Approvazione";

Vista la determina 250 del 29.12.2011 di approvazione dei disciplinari delle strutture organizzative;

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci n.13 del 12.12.2016 avente per oggetto "Servizi di Salute Mentale Adulti e Infanzia Adolescenza, Servizi per le Dipendenze: Assunzione della gestione diretta da parte della SDS della Valdinievole";

Vista la determina del Direttore SdS n.10 del 22.1.2018 con cui è stata rinnovata la nomina Responsabile dell'Unita' Funzionale Integrazione Socio-Sanitaria per ulteriori tre anni;

Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 28 del 17.12.2018 con la quale si dispone di approvare la convenzione tra la Società della salute della Valdinievole e l'AUSL Toscana Centro, per la gestione diretta da parte della SdS delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria relative a Salute Mentale Adulti e Infanzia e Adolescenza, Dipendenze, Non Autosufficienza, Disabilità e di altre attività di supporto tecnico amministrativo per l'anno 2019;

Vista la delibera del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro n.1748 del 19.12.2019 ad oggetto "Governance Territoriale dell'Azienda USL Toscana Centro – applicazione in via sperimentale della DGRT 269/2019";

Visto il Decreto di Presidente n. 1 del 10.06.2022 avente per Oggetto: "Attribuzione incarico di Direttore facente funzioni della Società della Salute della Valdinievole";

Preso atto della nota prot. n. 3613 (IV/11) del 25.07.2022, con cui il Direttore della SdS Valdinievole Dott. Stefano Lomi, individua, in via temporanea, nelle more della nomina del nuovo Responsabile dell'U.F. Integrazione Socio-Sanitaria di questa SdS, il Dott. Alessandro Pecchioli Coordinatore Sanitario della Zona VDN f.f. dell'AUSL TC, Dirigente facente funzioni della suddetta U.F.;

Vista la delibera n. 6 del 25.05.2020, con cui l'Assemblea dei Soci ha approvato il Piano Integrato di Salute 2020-2022.;



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

Vista la Delibera dell'Assemblea dei soci n. 01 del 28.02.2022 avneta per Oggetto: "Approvazione programma operativo annuale (POA) 2022 della SdS Valdinievole";

Vista la Delibera dell'Assemblea dei soci n.05 del 28.02.2022 avente per Oggetto: "Bilancio preventivo economico anno 2022, pluriennale 2022 – 2024 e piano programma 2022. Approvazione.";

Vista la Delibera dell'Assemblea dei Soci n. 04 del 22.04.2022 avente per Oggetto: "Assegnazione dei Budget a seguito dell'approvazione del Bilancio preventivo economico anno 2022 avvenuto con Delibera dell'Assemblea dei Soci n. 05 del 28.02.2022. Adozione.";

Richiamata la delibera della Giunta Esecutiva SdS, n. 8 del 29.03.2022, ad Oggetto: "Nuovo regolamento di organizzazione della SdS Valdinievole. Approvazione"

Considerato che questo Ente ha inserito una persona adulto disabile residente nel territorio della Valdinievole nella struttura denominata Villaggio della Consolata di Serravalle nel Comune di Bibbiena Provincia di Arezzo nell'anno 2000;

Dato atto che il Comune di Bibbiena provincia di Arezzo Settore n. 2 ha modificato, su richiesta della struttura, l'autorizzazione al funzionamento prot. n. 8134 del 04 aprile 2001 variando l'assetto del Villaggio della Consolata da RSA a RSD con l'atto di autorizzazione al funzionamento Prot. 28847 del 21.12.2001;

Visto il verbale emesso dalla Commissione Multidisciplinare AUSL 8 Zona Casentino del 18 Gennaio 2012 dove si esprime parere favorevole all'istanza di accreditamento presentata dal Villaggio della Consolata; Precisato che l'Istituto Villaggio della Consolata di Serravalle Arezzo ha presentato, nei termini previsti dalla Legge Regionale n. 82 del 28.01.2009 e la n. 49 del 20.09.2010, la domanda di rinnovo accreditamento e, la Regione Toscana ha rilasciato con Atto Dirigenziale n. 5424 del 21/11/2012, "Rinnovo accreditamento istituzionale presidio di riabilitazione extraospedaliera a ciclo continuativo e diurno Villaggio della Consolata S.r.l. di Bibbiena (AR), avente validità quinquennale a far data dall'adozione del provvedimento;

Dato atto che successivamente la Regione Toscana con Atto Dirigenziale n. 10156 del 07.07.2017 con oggetto " L.R. 51/09 – rinnovo accreditamento istituzionale Villaggio della Consolata srl" rinnova l'accreditamento istituzionale alla società Villaggio della Consolata srl con sede a Bibbiena Viale della Rimembranza,13 per tipologia di Presidio di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali di tipo B con validità di cinque anni a decorrere dalla data del rilascio del provvedimento dirigenziale;

Visto il Contratto tra l'Azienda USL 8 Toscana Sud est e la società "Villaggio della Consolata srl", Rep. n. 398 del 28/02/2017, deliberazione DG n. 143 del 27 febbraio 2017, per l'erogazione di prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione extraospedaliere dirette soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, con validità dal 01 marzo 2017 al 31 dicembre 2019;

Preso atto del Contratto tra Azienda UsI Toscana Sud Est e Società Privata di Riabilitazione "Villaggio della Consolata" repertorio n. 1805 del 09.01.2020, deliberazione del Direttore Generale n. 1343 del 10 dicembre 2019 per l'erogazione di prestazioni sanitarie di alta integrazione socio-sanitaria per conto del Servizio Sanitario Nazionale ai fini della riabilitazione extra-ospedaliera estensiva in regime residenziale, con validità dal 01.01.20 al 31.12.2021;

Preso atto del Contratto tra Azienda USL Toscana Sud Est e Società Privata di Riabilitazione "Villaggio della Consolata" repertorio n. 2736 del 23.12.2021, Deliberazione del Direttore Generale n. 1661 del 16.12.2021 per l'erogazione di prestazioni sanitarie di alta integrazione socio-sanitaria per conto del Servizio Sanitario Nazionale ai fini della riabilitazione extra-ospedaliera estensiva in regime residenziale, con validità dal 01.01.22 al 31.12.2024;

Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 11 agosto 2020 n. 86/R "Regolamento di attuazione della l.r. 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

del sistema locale integrato) in materia di requisiti e procedure di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato” con il quale sono stati definiti i requisiti generali e le procedure per l’accreditamento istituzionale;

Richiamata la Delibera della Giunta Regionale n. 245 del 15.03.2021 e la Delibera n. 289 del 22.03.2021 con la quale sono stati approvati i requisiti specifici delle strutture residenziali, semiresidenziali e dei servizi per l’assistenza domiciliare ai fini dell’accreditamento e gli indicatori per la verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Vista la notifica n. 01971580517-08032022-1152 inviata al SUAP in data 09.03.2022, prot. n. 0104197, contenente la dichiarazione dell’avvenuto adeguamento ai requisiti generali e ai requisiti specifici, da parte del legale rappresentante della Comunità alloggio protetta denominata Villaggio della consolata srl ubicata in VIA DELLA RIMEMBRANZA n. 13 – BIBBIENA, 52011 Bibbiena (AR);

Vista la fattura emessa da “Villaggio della Consolata”, con sede in via della Rimembranza n. 13 - 52010 Serravalle Bibbiena Arezzo – P.Iva 01971580517 - n. 1/230 del 30.06.2022 di € 1.411,59# esente iva relativa al II° Trimestre 2022 e verificato che le prestazioni relative alla fattura emessa e di cui si propone la liquidazione sono state svolte correttamente secondo quanto concordato;

Preso atto della normativa contenuta nell’art. 2, comma 9, della Legge n. 286 del 24.11.2006, di conversione del Decreto Legge n. 262/2006, in tema di pagamenti superiori ad euro 10.000,00 come modificato dalla L. 205/2017 che ha ridotto, con decorrenza 1° marzo 2018, da 10.000,00 a 5.000,00 euro il limite minimo per la verifica degli adempimenti, considerato che il presente provvedimento non necessita del nulla-osta rilasciato dal competente Ente;

Preso atto di quanto disposto dall’art. 16 e 16/bis della Legge n. 2 del 28.01.2009 di conversione del Decreto Legge anticrisi n.185/2008 (DURC) e del Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015-Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

Ricordato l’art. 1, comma 629, lett. b) della Legge 190 del 23.12.2014, secondo cui, ai fini dell’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. Split Payment) compete ai cessionari o committenti il versamento dell’Iva, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Considerato quanto disposto dalla determinazione nr. 4 del 07.07.2011 riguardante i pagamenti effettuati da strutture sanitarie in favore di soggetti accreditati presso la Regione Toscana che esclude l’applicazione della normativa prevista dalla L. 136/2010 (Decreto 4219 del 21.07.2004);

Visto quanto disposto dagli art. 71 bis, “Società della salute: finalità e funzioni”, della Legge Regionale n. 40/2005 e s.m.i.;

Visto l’art. 31 “Consorti” del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto l’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, comma 3, lettera d) del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

Visto il parere di copertura finanziaria reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 comma 4 del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, secondo cui i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DISPONE

1. Di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, al Villaggio della Consolata, con sede in via della Rimembranza n. 13 - 52010 Serravalle Bibbiena Arezzo – P.Iva 01971580517, la

Documento firmato digitalmente



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

fattura indicata in premessa per complessivi €. 1.411,59# inserita nell'elenco liquidazione n. 552/22, effettuando l'accredito sul conto corrente dedicato comunicato, ai sensi dell'art.3, comma 7, della L.136/2010;

2. Di dare atto che la spesa di € 1.411,59# trova copertura sul conto 06 02 171435 budget 02-02-100 del bilancio della SdS Valdinievole anno 2022, che presenta la necessaria disponibilità;
3. Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi a cura della struttura adottante, sul sito del Consorzio ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
4. Di trasmettere il presente provvedimento a:
 - all'Ufficio di Supporto agli organi di governo, di direzione e segreteria generale;
 - Area Funzionale Tecnico Amministrativa.

**p Il Responsabile dell'U.F. Integrazione Socio - Sanitaria
Dott. Alessandro Pecchioli**